

Risposta interpellanza prot. 2704 del 12.02.2015 Consiglieri Escobar, Mavolo e Borella

1. La scelta di comunicare alla stampa le intenzioni dell'Amministrazione relativamente al recupero della proprietà dell'edificio "ex scuola Bragni" nasce anche dalla volontà di fare chiarezza su una vicenda su cui sono state diffuse, con vari mezzi, le notizie più disparate.
2. Per quanto riguarda le motivazioni dell'azione legale, mi limito a dire che si punta ad ottenere una sentenza che accerti la risoluzione di diritto del contratto di compravendita dell'immobile sottoscritto dal Comune il 15 gennaio 2010 e quindi dichiarare il diritto di proprietà del Comune sull'immobile stesso. Infatti, la vendita dell'immobile era stata a suo tempo autorizzata dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Veneto a condizione che l'acquirente si impegnasse a realizzare un generale intervento di restauro conservativo, che viene descritto nel provvedimento in data 3 novembre 2009 allegato al contratto di compravendita. L'art. 3 del contratto contiene una clausola risolutiva espressa, che in conformità all'art. 55 bis del D.Lgs. 52/2004 (Codice dei beni culturali) prevede la risoluzione di diritto della compravendita nel caso in cui l'acquirente non ottemperi a queste prescrizioni entro il termine di quattro anni dalla data dell'alienazione. Tale termine – che nell'articolo comparso nel Mattino di Padova era erroneamente indicato come biennale – è quindi scaduto il 15 gennaio 2014. Preciso che, in base a quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 55 bis del Codice citato, è stata anche acquisita la comunicazione del Sovrintendente che formalmente attesta la mancata attuazione delle prescrizioni da parte della società acquirente.
3. La documentazione attinente questa nuova azione legale, da Voi richiesta nell'interpellanza, consiste nel contratto di compravendita e nel provvedimento della Soprintendenza allegato allo stesso, e vi è dunque già stata fornita.
4. In riferimento alla mia dichiarazione riportata imprecisamente nel Mattino di Padova in merito al pagamento del prezzo di vendita, intendevo in realtà ribadire quanto affermato nella risposta alla vostra precedente interpellanza dello scorso 29 settembre sul tema. Avevo dichiarato testualmente: "il residuo attivo è stato stralciato dal conto del bilancio e iscritto nel conto del patrimonio attivo, alla voce "Crediti di dubbia esigibilità", in conformità al modello approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1996, n. 194". Volevo pertanto dire che il credito relativo al prezzo dell'immobile è iscritto nei documenti contabili del Comune.
5. La somma versata dall'aggiudicatario della vendita nel dicembre 2008 era stata restituita in considerazione dei tempi lunghi previsti per la stipula dell'atto traslativo, che non si sarebbe potuta perfezionare prima del rilascio dell'autorizzazione all'alienazione da parte della Soprintendenza (emessa nel novembre 2009).
6. Per quanto riguarda la comunicazione dei prelievi dal fondo di riserva, la stessa deve essere effettuata nella "prima seduta utile di Consiglio Comunale successiva" all'assunzione del provvedimento da parte della Giunta, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di contabilità: la prima seduta successiva è quella di oggi, per cui il Presidente ne darà comunicazione più tardi. Inoltre, alla data della riunione del precedente Consiglio (22 dicembre) non era ancora certo se l'incarico legale dovesse essere conferito entro il termine dell'esercizio 2014, poiché l'ufficio era in attesa di sapere dallo studio legale se si potesse attendere di attivare l'azione nei primi mesi del 2015 o se fosse invece necessario agire con la massima tempestività.
7. La somma impegnata per l'incarico relativo all'azione legale intrapresa ammonta ad euro 37.447,44; ad oggi sono stati liquidati 9.487,33 euro.

2
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
N. 14 DEL 9.3.2015
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE